

# PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA

ai sensi del DPR 221/05 art. 2, co. 4<sup>1</sup>

**LA PRESENTE RICHIESTA, DEBITAMENTE COMPILATA, PUÒ ESSERE PRESENTATA PERSONALMENTE  
O INVIATA TRAMITE POSTA O VIA TELEMATICA CERTIFICATA,  
ALLEGANDO COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ**

Alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi  
della Regione Abruzzo Via G.Carducci 11 - 67100 - L'Aquila

[psicologi.abruzzo@pec.aruba.it](mailto:psicologi.abruzzo@pec.aruba.it)

Oggetto: elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo- Presentazione  
candidatura ex art. 2, co. 4, DPR 221/05

Gentile Presidente,

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

regolarmente iscritto/a alla sez. \_\_\_\_\_ dell'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo (n. \_\_\_\_\_)  
ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 221/2005, trasmette autocertificazione redatta nei termini di  
legge per presentare la propria candidatura alle prossime elezioni del Consiglio dell'Ordine degli  
Psicologi della Regione Abruzzo.

Data.....

Firma.....

Allegato: autocertificazione e fotocopia documento di identità

**Art. 20** 1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. 7. L'elettore viene ammesso a votare e previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. 9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. 10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. (11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore a un decimo degli iscritti). 12. (COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3). 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

**Art. 21** 1. (COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221). 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. 3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

**Art. 22** (Votazione) 1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. (COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221). 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

**Art. 23.** (Comunicazioni dell'esito delle elezioni). 1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine. (7) AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

